

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014):

- al comma 639, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- al comma 682, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determini la disciplina della TASI;
- al comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 6 del "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI", approvato con propria deliberazione in data odierna, il quale dispone che:

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Considerato che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), prevede:

- al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- al comma 677, il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato in data odierna con atto n. 49, immediatamente eseguibile;

Ritenuto necessario, per l'anno 2014 di individuare le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota TASI del 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate per legge e/o per regolamento comunale dell'IMU, diverse da quelle di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- 2) aliquota TASI del 1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle fattispecie di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota TASI del 0,6 per mille per le aree edificabili
- 4) aliquota TASI del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 5) aliquota TASI del 1,2 per mille per abitazioni non principali e relative pertinenze concessi a parenti in linea retta entro il secondo grado;
- 6) aliquota TASI del 1,4 per mille per abitazioni non principali e relative pertinenze non concessi a parenti in linea retta entro il secondo grado;
- 7) aliquota TASI del 0,7 per mille per tutti gli altri immobili non riconducibili ad altre aliquote;
- 8) nel caso in cui gli immobili di cui sopra siano occupati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del possessore;
- 9) aliquota TASI zero per mille per gli immobili costruiti da imprese e destinati alla vendita purchè non affittati/occupati;
- 10) aliquota TASI zero per mille per gli immobili dichiarati inagibili/inabitabili a seguito gli eventi sismici del 20 e 29 maggio fino al permanere di inagibilità/inabitabilità;

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale, o assimilati da regolamento, di stabilire quanto segue:

€. 50,00 per ogni figlio coabitante e fino a 26 anni, anche se fiscalmente non a carico;

€. 50,00 per presenza di un soggetto coabitante con disabilità:

- invalidità civile riconosciuta pari al 100%;
- disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell'art. 3 c.1 e/o comma 3 della L104/1992;

le detrazioni sono cumulabili fino a concorrenza dell'imposta

Visti i costi dei servizi indivisibili, individuati per l'anno 2014 in sede di prima applicazione:

- Illuminazione pubblica e servizi connessi € 205.779,00
- Manutenzione delle strade € 138.674,00
- Manutenzione verde pubblico € 220.429,00
- Anagrafe €. 62.276,00
- URP €. 232.606,00
- Biblioteche €. 108.904,00
- Cimitero €. 17.200,00

Per complessivi €. 985.868,00

Considerato che il gettito TASI previsto con le aliquote e detrazioni elencate ammonta ad €. 480.000,00 e che pertanto la copertura dei servizi di cui sopra risulta del 48,69%

Visto l'art.1 del D.L.n. 88 del 9 giugno 2014, con il quale si differisce il versamento della 1^rata dalla TASI al 16 ottobre 2014 per i Comuni che non avessero ancora pubblicato le aliquote entro il 23 maggio 2014;

Ritenuto pertanto di determinare le seguenti rate e scadenze del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):

- prima rata da versare entro il 16 ottobre 2014;

- seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2014;
è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014:

Visto il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell'art. 239 D.Lgs.vo 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 446/1997;
- la Legge n. 212/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) in particolare l'art. 1 dal comma 639 al comma 704;
- il D.M. del 13/02/2014 Ministero dell'Interno che ha previsto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è differito al 31/07/2014;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto degli interventi del SINDACO e dei Consiglieri CAMPANINI, GALLERANI, RAMPONI, e CAMPIONE, come trascritti nel processo verbale integrale, che verrà allegato alla deliberazione di approvazione nella prima seduta utile successiva alla presente;

Con 8 voti favorevoli, 2 contrari (Campanini, Campione) e 1 astenuto (Gallerani), presenti e votanti n. 11 Consiglieri,

D e l i b e r a

1) di individuare ai sensi dell'art. 6 comma 2, del "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI", approvato con propria deliberazione in data odierna, i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è destinata la TASI per l'anno 2014, come sotto riportati:

- Illuminazione pubblica e servizi connessi € 205.779,00
- Manutenzione delle strade € 138.674,00
- Manutenzione verde pubblico € 220.429,00
- Anagrafe € 62.276,00
- URP € 232.606,00
- Biblioteche € 108.904,00
- Cimitero € 17.200,00

2) di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il Tributo sui servizi indivisibili TASI:

- aliquota TASI del 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate per legge e/o per regolamento comunale dell'IMU, diverse da quelle di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota TASI del 1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle fattispecie di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota TASI del 0,6 per mille per le aree edificabili;
- aliquota TASI del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- aliquota TASI del 1,2 per mille per abitazioni non principali e relative pertinenze concessi a parenti in linea retta entro il secondo grado;
- aliquota TASI del 1,4 per mille per abitazioni non principali e relative pertinenze non concessi a parenti in linea retta entro il secondo grado;
- aliquota TASI del 0,7 per mille per tutti gli altri immobili non riconducibili ad altre aliquote;
- aliquota TASI zero per mille per gli immobili costruiti da imprese e destinati alla vendita purchè non affittati/occupati;
- aliquota TASI zero per mille per gli immobili dichiarati inagibili/inabitabili a seguito gli eventi sismici del 20 e 29 maggio fino al permanere di inagibilità/inabitabilità;

3) di stabilire in ordine all'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale, o assimilati da regolamento, di stabilire quanto segue:

€. 50,00 per ogni figlio coabitante e fino a 26 anni, anche se fiscalmente non a carico;

€. 50,00 per presenza di un soggetto coabitante con disabilità:

- invalidità civile riconosciuta pari al 100%;

- disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell'art. 3 c.1 e/o comma 3 della L104/1992;

le detrazioni sono cumulabili fino a concorrenza dell'imposta

4) nel caso in cui gli immobili di cui sopra siano occupati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del possessore

5) di determinare le seguenti rate di pagamento e relative scadenze:

- prima rata da versare entro il 16 ottobre 2014;

- seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2014;

- è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014;

6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;

7) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo successiva e separata votazione, ai sensi art. 134 - 4^ comma - D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con 8 voti favorevoli, 2 contrari (Campanini, Campione) e 1 astenuto (Gallerani).